



TRIBUNALE DI BOLOGNA

PROCEDIMENTO N° 14/2011

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Imola

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Bologna

CISL Scuola Imola

CISL Scuola Bologna

Istituto **omissis**

Istituto **omissis**

Istituto **omissis**

Ministero Istruzione Università e Ricerca

Avv. Alvocolino
n. 1 copie autentiche
n. 2 copie esecutive
richieste il 23.3.11

Avv. SACCO
n. 1 copie autentiche
n. 5 copie esecutive
richieste il 24.3.11

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Dagli atti depositati è emerso che i Dirigenti Scolastici dell'Istituto **omissis**, dell'Istituto **omissis** e dell'Istituto **omissis**, non hanno dato avvio alla contrattazione integrativa decentrata su tutte le materie contemplate nell'art. 6 comma 2 dell'attuale C.C.N.L. Comparto Scuola, affermando che solo le materie previste dalle lettere (j), (k) ed (l) del predetto art. 6 comma 2°, potevano essere oggetto di contrattazione integrativa, mentre tutte le altre erano escluse dalla predetta contrattazione integrativa in forza del Dlgs N°150/2009.

In particolare, i Dirigenti dei suddetti Istituti Comprensivi, hanno ritenuto ed affermato che le altre materie previste dall' art. 6 comma 2 dell'attuale C.C.N.L. Comparto Scuola, erano ascrivibili all'esercizio di poteri dirigenziali, e come tali non più soggette a contrattazione integrativa, dopo l'entrata in vigore del Dlgs N°150/2009.

A fronte di tale rifiuto di contrattazione integrativa sulle materie diverse da quelle indicate alle lettere (j), (k) ed (l) del predetto art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, le associazioni sindacali ricorrenti hanno ritenuto che tale condotta integrasse gli estremi della Condotta Antisindacale ex art.28 Legge N°300/1970, in relazione alle materie previste dalle sole lettere (h),(i) ed (m) del predetto art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, ed hanno proposto ricorso al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, affinché dichiarasse l'illegittimità della condotta dei predetti Dirigenti Scolastici, in relazione alle materie contenute nelle sole lettere (h),(i) ed (m) del predetto art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola.

Ne consegue che il presente giudizio cautelare ha ad oggetto unicamente il rifiuto di contrattazione integrativa decentrata sulle predette materie contenute nelle sole lettere (h),(i) ed (m) dell'art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola.

Delimitata in tal modo, in ossequio al principio della domanda, la materia del contendere osserva in primo luogo il Tribunale che le materie indicate nelle lettere (h),(i) ed (m) dell'art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, che la norma rinvia alla contrattazione d'Istituto, non rientrano, nella loro esplicita formulazione, negli ambiti che l'art. 54 Dlgs N°150/2009 vieta esplicitamente alla contrattazione collettiva.

Più in particolare, osserva il Tribunale che le materie elencate nelle predette lettere (h),(i) ed (m) dell'art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, sono materie di confine tra l'ambito della concreta organizzazione del lavoro, ambito escluso dalla contrattazione, e l'ambito dell'effetto che le scelte organizzative esercitano sulle condizioni di lavoro degli addetti, ambito che invece è compreso nella contrattazione collettiva.

In tutti questi casi, a monte della contrattazione, si collocano scelte organizzative che spettano agli Organi di Governo della Scuola, che peraltro involgono direttamente aspetti che rientrano in materie direttamente attinenti al rapporto di lavoro e che come tali necessitano di un elevato grado di trasparenza dei criteri generali che informano il dettaglio delle scelte organizzative.

In tali materie, il momento negoziale serve a rendere trasparenti i criteri e le modalità, intesi come criteri e modalità generali, dell'attuazione delle decisioni organizzative, in modo ad evitare che le decisioni sull'organizzazione scolastica, di pertinenza del Dirigente Scolastico, rechino un indiretto pregiudizio ai diritti ed alle situazioni giuridiche soggettive direttamente inerenti il rapporto di lavoro.

In buona sostanza la trattativa sui "criteri e le modalità" indicate nelle lettere (h),(i) ed (m) dell'art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola non interferisce con le decisioni organizzative e di gestione di pertinenza del Dirigente Scolastico, che sono a valle degli stessi, bensì ne esplicita la trasparenza ai fini della concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, che sono posti da norme aventi rango di fonte superiore.

Sulla base di tali premesse non appaiono facilmente comprensibili le ragioni del rifiuto opposto dai Dirigenti Scolastici alla contrattazione integrativa su tali materie, né appare comprensibile l'assunto, peraltro immotivato e non argomentato, secondo cui tali materie rientrerebbero in quelle vietate dal Dlgs N°150/2009.

Né si pone, a parere del Tribunale, pur nella farraginosità e contraddittorietà della complessiva normativa di settore, il problema circa di definire l'immediata o differita applicazione del Dlgs N°150 /2009, in relazione alla perdurante vigenza del C.C.N.L. di settore, posto che in applicazione del principio di gerarchia delle fonti, la norma di legge ha già modificato la norma contrattuale nelle parti in cui la norma contrattuale è in contrasto con la norma di legge.

Vi è soltanto il problema di comprendere attraverso un'interpretazione rigorosa ma completa, pur nella confusa complessità del quadro normativo attualmente vigente, che cosa rientra o

può rientrare nella contrattazione e cosa invece è regolato solo per legge ed è rimesso alla competenza esclusiva degli Organi di Governo della Scuola, sapendo peraltro che su alcune materie non è possibile una distinzione netta e generale, bensì una mera distinzione per aspetti parziali della materia stessa, che in alcuni casi ha un'incidenza plurima, ossia un'incidenza su aspetti in cui la contrattazione è vietata ed una pari incidenza su aspetti necessariamente o potenzialmente regolati per contratto.

Per quanto sopra esposto, non appare dubitabile che la condotta tenuta da Dirigenti Scolastici nel caso in esame, integri nella sua oggettività gli estremi della Condotta Antisindacale vietata dall'art.28 della Legge N°300/1970.

Ciò posto si pone il problema di valutare l'elemento psicologico che ha sorretto tale condotta, al fine di valutare se sia stata integralmente realizzata la fattispecie di cui all'art. 28 Legge N°300/1970, sia sotto l'aspetto oggettivo della condotta sia sotto l'aspetto dell'elemento psicologico che ha sostenuto la condotta.

Sotto tale profilo osserva il Tribunale che ad integrare gli estremi della condotta antisindacale, non è necessario uno specifico intento lesivo del soggetto che pone in essere la condotta, ma è sufficiente la coscienza e volontarietà dell'azione unita alla astratta prevedibilità, secondo le regole dell'ordinaria diligenza, che tale condotta possa integrare la fattispecie vietata.

Ciò posto osserva il Tribunale che nel caso in esame, dalla documentazione depositata è emerso che i Dirigenti Scolastici che hanno rifiutato la contrattazione integrativa di cui è causa, hanno agito sia con completa coscienza e volontarietà dell'azione, sia con la consapevolezza che tale condotta poteva integrare gli estremi della Condotta Antisindacale. Tale elemento si evince in particolare dalla Comunicazione inviata dal Professor *omissis* agli aderenti all'associazione professionale dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, in data 05-12-2010.

Si evince anche dalle comunicazioni inviate ai Dirigenti Scolastici dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, nel settembre 2010 e nel gennaio e febbraio 2011, con cui si invitava i Dirigenti Scolastici medesimi ad applicare le norme contrattuali vigenti, ed in particolare l'art. 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola di cui è causa.

Dall'esame di questi documenti emerge con chiarezza che i Dirigenti Scolastici in questione, nell'attuazione della condotta oggetto del presente procedimento, si sono addirittura posti in aperto e voluto contrasto con le indicazioni ricevute dai competenti organi ministeriali, del Ministero di appartenenza, sviluppando una propria autonoma linea di valutazioni e comportamenti, sulla base degli orientamenti dell'Associazione Professionale di appartenenza.

Né può avere rilievo la considerazione che adottando un diverso comportamento, i dirigenti scolastici interessati potessero avere il timore di porre in essere comportamenti *contra legem*, posto che in primis vi erano comunque le istruzioni di diverso contenuto impartite dai competenti e superiori Organi del Ministero di appartenenza, ed in secondo luogo perché l'art.34 del Dlgs N°150/2009 attribuisce ai Dirigenti scolastici la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, compresa la capacità di negoziazione integrativa, che mantenuta nei limiti sopra descritti, e per i motivi sopra indicati, non poteva in nessun caso essere considerata atto *contra legem*.

Deve pertanto essere dichiarata l'antisindacalità del rifiuto di contrattazione integrativa sulle materie previste dalle lettere (h),(i) ed (m) dell'art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, nei limiti di cui al presente decreto, e deve essere ordinata la cessazione del predetto comportamento antisindacale.

Le spese processuali della presente fase del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 1.200,00 per diritti ed in Euro 1.800,00 per onorari.

Spese generali, iva e cpa seguono come per legge.

IL GIUDICE

Dott. *Massimo Marchionni*

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro dichiara l'antisindacalità del rifiuto di contrattazione integrativa sulle materie previste dalle lettere (h), (i) ed (m) dell' art. 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, nei limiti di cui al presente decreto, ed ordina la cessazione del predetto comportamento antisindacale, e la rimozione degli effetti. Condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca alla rifusione delle spese processuali della presente fase del giudizio, a favore delle associazioni ricorrenti, liquidate in Euro 1.200,00 per diritti ed in Euro 1.800,00 per onorari, con distrazione ai Procuratori Antistatari.

Spese generali, iva e cpa seguono come per legge.

Bologna 21-03-2011

IL GIUDICE
Dott. *Manfredi* Marchesini

Tribunale di Bologna

Depositata in Cancelleria

Oggi 21 MAR 2011



Manfredi
Marchesini

f. Azzurri
Trib
28/3/11

P.P.V.

23/3/2011

Luca Sacco
(Avv. Sacco)

24.3.11 presa comunicazione per Avv. Sacco e Ram Giulio Steure